

COMUNE DI GORLA MAGGIORE

(Provincia di Varese)

- PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO -

(ai sensi dell'art. 87 e ss L.R. 11 marzo 2005 n. 12)

Committente:

"I.A.L. Immobiliare Alta Lombardia S.r.l."

con sede in Gallarate, Via Luigi Maino n. 6

Titolo: SCHEMA DI CONVENZIONE

IL SINDACO:

DELIBERA DI ADOZIONE

NR. DEL

.....

DELIBERA DI APPROVAZIONE

NR. DEL

LA SOCIETA' COMMITTENTE:

I.A.L. S.r.l.:

.....

I PROGETTISTI:

Dott. Arch. GIORGIO VOLPI:

Geom. ROBERTO VIGNATI:

TAVOLA NR.

2

SCALA

.....

DATA

MAGGIO 2014

AGGIORNAMENTO

AGOSTO 2014

AGGIORNAMENTO

.....

AGGIORNAMENTO

.....

SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005
PER IL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO DI VIALE ITALIA

* * *

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila addì del mese di in Gorla Maggiore, in una sala degli uffici della casa Comunale, avanti a me Dottor Notaio in iscritto presso il collegio notarile di, senza l'assistenza di testimoni, avendovi i comparenti rinunciato di comune accordo col mio consenso, sono personalmente comparsi i sigg.:

- domiciliato per la carica in Gorla Maggiore presso la Casa Comunale, che stipula nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico Comunale del Comune di Gorla Maggiore così nell'interesse ed in rappresentanza del Comune di Gorla Maggiore (Codice Fiscale:);

- nato a il, residente in, Via C.F. quale amministratore e legale rappresentante della con sede in via C.F. P.I. (a ciò autorizzato in virtù di vigente statuto sociale) in qualità di proprietaria delle aree soggette a permuta di cui al PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO e che d'ora in avanti verrà indicato con il termine di "OPERATORE".

Detti comparenti, aventi i requisiti di Legge e della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono personalmente certo

PREMETTONO

- che l'Operatore ha presentato un Programma Integrato di Intervento sui mappali di proprietà n. 1.527 e 758 di cui al Foglio n. 7 delle mappe del Comune di Gorla

Maggiore per la realizzazione di un intervento residenziale pari ai diritti volumetrici di pertinenza dell'area medesima;

- che il progetto di Programma Integrato di Intervento è redatto ai sensi e nei modi previsti dalla L.R. 12/2005 e dal Documento di Inquadramento del Comune di Gorla Maggiore;
- che il Consiglio Comunale, nell'adunanza del ha adottato il Programma Integrato di Intervento con deliberazione in pari data n., allegata al presente atto sotto la lettera “.....”;
- che successivamente il Consiglio Comunale, nell'adunanza del ha definitivamente approvato il Programma Integrato di Intervento con deliberazione in pari data n. come sopra allegata al presente atto sotto “.....”;
- che le suddette deliberazioni di Consiglio Comunale sono diventate esecutive ai sensi di Legge;
- che il Programma Integrato di Intervento é soggetto alla procedura di cui all'art. 92 della Legge Regionale 12/2005;
- che il Programma Integrato di Intervento é composto dai seguenti elaborati, indicati in numero come allegati di progetto:

Tav. 01 - RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA E CALCOLI PLANIVOLUMETRICI

Tav. 02 - SCHEMA DI CONVENZIONE

Tav. 03 - PLANIMETRIA INQUADRAMENTO TERRITORIALE - C.T.R. 1 : 10.000

Tav. 04 - ESTRATTO MAPPA E VISURE CATASTALI – ESTRATTO P.G.T. (AZZONAMENTO E N.T.A.) scala 1 : 2.000

Tav. 05 - PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO CON CALCOLO DELLE SUPERFICI E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA scala 1 : 200

Tav. 06 - PROGETTO PLANIVOLUMETRICO E SEZIONI TIPO scala 1 : 200

**Tav. 07 - PLANIMETRIA DI PROGETTO E CALCOLO DELLE SUPERFICI IN
CESSIONE** scala 1 : 200

**Tav. 08 - PROGETTO URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE E
PARCHEGGIO PUBBLICO SU AREA DI RISPETTO CIMITERIALE** scala 1 : 200

**Tav. 09 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E
PARCHEGGIO PUBBLICO SU AREA DI RISPETTO CIMITERIALE** scala 1 : 50 – 1 : 25

**Tav. 10 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO URBANIZZAZIONI PRIMARIE E
SECONDARIE E PARCHEGGIO PUBBLICO SU AREA DI RISPETTO CIMITERIALE**

- che appare necessario, da parte del Comune, disciplinare i rapporti con l'Operatore, in ordine agli adempimenti previsti dalla Legge per l'approvazione del Programma Integrato di Intervento ed in ordine ai tempi ed alle modalità di attuazione del medesimo;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra il Comune di Gorla Maggiore e l'Operatore si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2

Il Comune di Gorla Maggiore autorizza con la sottoscrizione della presente convenzione il Programma Integrato di Intervento descritto in premessa. Il Programma Integrato di Intervento costituito dagli elaborati sopra citati viene allegato al presente atto in copia autentica d'ufficio dichiarata conforme all'originale dal Segretario del Comune di Gorla Maggiore sotto le lettere da “ “ fino a “ “ ambo comprese, per farne parte integrante.

ART. 3

L'Operatore si obbliga, per se ed aventi causa, ad osservare nell'utilizzazione edilizia delle aree sopra indicate, le prescrizioni e le previsioni del presente Programma Integrato di Intervento. Gli edifici dovranno essere realizzati rispettando: la dotazione di aree a

parcheggi pubblici, il volume totale massimo realizzabile e le destinazioni funzionali previste, indipendentemente dalla forma e collocazione degli edifici.

VOLUMETRIA E DESTINAZIONI D'USO:

L'intervento prevede la realizzazione di mc 1.811,84 residenziali. E' consentita la variazione del numero delle unità da realizzarsi nel rispetto dei volumi previsti. Le parti danno atto che non sarà necessaria variante al Programma Integrato di Intervento nei casi di modifica previsti dalla normativa vigente.

L'Operatore si impegna a stipulare il presente atto entro centottanta giorni (180 giorni) dalla comunicazione della data di esecutività definitiva del Programma Integrato di Intervento.

ART. 4

L'Operatore cede al Comune di Gorla Maggiore parte delle aree attualmente di proprietà di cui ai mappali n. 1.527 e 758, Foglio n. 7 delle mappe del Comune di Gorla Maggiore per una superficie complessiva di mq 1.595,63 di cui:

- mq 132,65 a parcheggio pubblico [(mq. 16,53 x 5,00) + (10,00 x 5,00)];
- mq 188,98 [267,95 (100%) + 53,68 (50%) – 132,65 (parcheggio pubblico)] quale percorso ciclopedonale e accesso di servizio/emergenza al lotto confinante di proprietà della "Parrocchia S. Maria Assunta";
- mq 1.274,00 quale di area a rispetto cimiteriale.

L'area di proprietà dell'Operatore avrà accesso da Viale Italia e dalla Via Giacomo Leopardi attraverso il mappale 3488 gravato da diritto di passo a favore del mappale 758.

Si specifica che le aree di cessione in termini di quantificazione risultano:

- per parcheggi pubblici e percorso ciclopedonale di accesso servizio/emergenza al lotto confinante mq 321,63 (di cui mq 267,95 quelle considerate al 100% e mq 53,68 quelle considerate al 50%) oltre a mq 1.274,00 quale area di rispetto cimiteriale, per un totale di mq 1.595,63. La cessione complessiva reale (superficie geometrica) è pari a mq 1.595,63

+ mq 53,68 (per la parte conteggiata al 50%) da cui una cessione reale complessiva di mq 1.649,31.

ART. 5

Per quanto concerne l'ammontare complessivo dei valori delle aree in cessione e quelli di monetizzazione si determina la seguente quantificazione economica:

- Standards qualitativo mq 3.623,68 x 29,00 Euro/mq = Euro 105.086,72
- Monetizzazione standards non ceduti mq 78,48 x Euro/mq 75,00 = Euro 5.886,00
- Sommatoria standards qualitativi e da monetizzare = Euro 110.972,72
- Area di rispetto cimiteriale ceduta mq 1.274,00 x Euro/mq 20,00 = Euro 25.480,00
- Differenza dovuta al Comune Euro 110.972,72 - Euro 25.480,00 = Euro 85.492,72

Da cui risulta un conguaglio a favore del Comune pari a **Euro 85.492,72**

A fronte di tale monetizzazione il Lottizzante si impegna a realizzare a scomputo il parcheggio pubblico sull'area di cessione quale rispetto cimiteriale.

Importo inferiore alle opere da realizzare a scomputo, così come previsto nell'art. 10 della presente Convenzione, per un totale di Euro 91.595,84., come determinato nella *Tav. 10 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE E PARCHEGGIO PUBBLICO DA REALIZZARE SULL'AREA DI RISPETTO CIMITERIALE*. Nulla pertanto è dovuto per quanto concerne la monetizzazione delle aree a standards.

ART. 6

L'Operatore in relazione al disposto del paragrafo II, 5° comma dell'art. 28 L. 1150 del 17.8.1942, e successive modifiche ed integrazioni, quantifica i seguenti oneri di urbanizzazione primaria in Euro 12.682,88 (dodicimilaseicentottantadue/88 Euro) così determinati:

$$\text{mc } 1.811,84 \times 7,00 \text{ Euro/mc} = \text{Euro } 12.682,88$$

Importo inferiore alle opere da realizzare a scomputo, così come previsto nell'art. 10 della presente Convenzione, per un totale di Euro 57.294,98, come determinato nella *Tav. 10 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE E PARCHEGGIO PUBBLICO DA REALIZZARE SULL'AREA DI RISPETTO CIMITERIALE*. Nulla pertanto è dovuto per quanto concerne gli oneri di urbanizzazione primaria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 14, L.R. 12/2005 e s.m.i., le spese per gli allacciamenti degli edifici al relativo servizio, sono assunte per loro natura, a carico dell'Operatore, senza nulla pretendere dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle normative di settore e delle prescrizioni recate dagli enti erogatori dei medesimi servizi (reti tecnologiche quali gas metano, servizio idrico integrato, reti telefoniche etc).

ART. 7

L'Operatore in relazione al disposto del paragrafo II, 5° comma dell'art. 28 L. 1150 del 17.8.1942, e s.m.i., quantifica i seguenti oneri di urbanizzazione secondaria in Euro 19.205,50 (diciannovemiladuecentocinque/50 Euro) così determinati:

$$\text{mc } 1.811,84 \times 10,60 \text{ Euro/mc} = \text{Euro } 19.205,50.$$

Importo inferiore alle opere da realizzare a scomputo, così come previsto nell'art. 10 della presente Convenzione, per un totale di Euro 31.346,12, come determinato nella *Tav. 10 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO URBANIZZAZIONI PRIMARIE, SECONDARIE E PARCHEGGIO PUBBLICO DA REALIZZARE SULL'AREA DI RISPETTO CIMITERIALE*. Nulla pertanto è dovuto per quanto concerne gli oneri di urbanizzazione secondaria.

ART. 8

Il Comune si riserva la possibilità di procedere agli opportuni congruagli nel caso in cui gli importi per oneri di urbanizzazione dovessero subire variazioni in aumento. Detti

eventuali nuovi importi troveranno applicazione sui Permessi di Costruire sino a quel momento non ancora rilasciati e verrà effettuato conguaglio a favore del Comune da versarsi a mezzo realizzazione opere aggiuntive e/o in variante e comunque indicate dal Comune sino alla concorrenza degli oneri dovuti se gli importi andranno a superare il costo delle opere da realizzarsi a scomputo, altrimenti si riconsidereranno ricompresi nelle medesime.

L'operatore si riserva di poter ubicare al piano terreno del fabbricato di cui al lotto A, posto di fronte al parcheggio pubblico in area di rispetto cimiteriale, un esercizio commerciale con superficie di vendita non superiore a 80 mq., quindi di limitatissima dimensione. Per quanto concerne l'eventuale differenza riguardante gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, gli stessi si intendono ricompresi stante la grande differenza tra quanto dovuto e quanto effettivamente da realizzare a scomputo. In merito ai parcheggi a servizio di competenza, gli stessi verranno reperiti in sito o in alternativa monetizzati grazie alla significativa presenza di nuovi parcheggi pubblici da realizzare sull'area di rispetto cimiteriale prevista in cessione.

ART. 9

All'atto del rilascio dei singoli Permessi di Costruire sarà determinata la quota di contributo sul costo di costruzione di cui all'art. 6 della Legge 28.1.1977 n. 10. Il pagamento di detto contributo avverrà secondo le modalità e con le garanzie stabilite dal Comune.

ART. 10

L'Operatore si obbliga per gli aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare quali opere di urbanizzazione primaria i parcheggi pubblici, reti in sopra e sottosuolo e la relativa viabilità di accesso, così come previsti in progetto dal Programma Integrato di Intervento (*Tav. 08 – PROGETTO URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE E PARCHEGGI PUBBLICI SULL'AREA DI RISPETTO CIMITERIALE; Tav. 09 – PARTICOLARI COSTRUTTIVI DELLE*

OPERE DI URBANIZZAZIONE E PARCHEGGI PUBBLICI SULL'AREA DI RISPETTO CIMITERIALE) meglio descritti nell'allegato computo metrico (*Tav. 10 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE E PARCHEGGI PUBBLICI SULL'AREA DI RISPETTO CIMITERIALE*). Il tutto secondo quanto specificato nel preventivo di spesa allegato, per un importo complessivo pari a Euro **57.294,98** (i cui prezzi unitari rilevati dal bollettino delle Opere Edili in Milano n. 3/2013 sono stati ridotti del 15% in considerazione degli sconti medi applicati alle imprese per appalti di opere similari) e quindi maggiore dell'importo di € 12.682,88 dovuto al Comune quale contributo per le opere di urbanizzazione primaria. Pertanto l'Operatore nulla deve versare al Comune in merito alle opere di urbanizzazione primaria.

L'Operatore inoltre si obbliga per gli aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare quali opere di urbanizzazione secondaria il percorso ciclopedonale e accesso di servizio/emergenza al lotto confinante di proprietà della Parrocchia di Santa Maria Assunta, così come previsti in progetto dal Programma Integrato di Intervento (*Tav. 08 – PROGETTO URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE E PARCHEGGI PUBBLICI SULL'AREA DI RISPETTO CIMITERIALE; Tav. 09 – PARTICOLARI COSTRUTTIVI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE*) meglio descritti nell'allegato computo metrico (*Tav. 10 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE E PARCHEGGI PUBBLICI SULL'AREA DI RISPETTO CIMITERIALE*).

Le Parti danno atto che l'importo delle opere di urbanizzazione secondaria che l'Operatore realizza a scomputo di Euro **31.346,12** (i cui prezzi unitari rilevati dal bollettino Opere Edili in Milano n. 3/2013) sono stati ridotti del 15% in considerazione degli sconti medi applicati dalle imprese per appalti di opere similari) e quindi maggiore dell'importo di €. **19.205,50.** dovuto al Comune quale contributo per le opere di urbanizzazione secondaria.

Pertanto l'Operatore nulla deve versare al Comune in merito alle opere di urbanizzazione secondaria.

L'Operatore inoltre si obbliga per gli aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare il parcheggio pubblico sull'area di rispetto cimiteriale a scomputo monetizzazione aree a standards, così come previsto in progetto dal Programma Integrato di Intervento (*Tav. 08 – PROGETTO URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE E PARCHEGGI PUBBLICI SULL'AREA DI RISPETTO CIMITERIALE; Tav. 09 – PARTICOLARI COSTRUTTIVI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E PARCHEGGI PUBBLICI SULL'AREA DI RISPETTO CIMITERIALE*) meglio descritti nell'allegato computo metrico (*Tav. 10 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE E PARCHEGGI PUBBLICI SULL'AREA DI RISPETTO CIMITERIALE*).

Le parti danno atto che l'importo di tali opere che l'Operatore realizza a scomputo di Euro **91.595,84.** (*i cui prezzi unitari rilevati dal bollettino delle Opere Edili in Milano n. 3/2013 sono stati ridotti del 15% in considerazione degli sconti medi applicati alle imprese per appalti di opere similari*) e quindi maggiore dell'importo di € **85.492,72** dovuto al Comune quale monetizzazione delle aree a standards. Pertanto l'Operatore nulla deve versare al Comune in merito alla monetizzazione delle aree a standards.

Da parte sua l'Amministrazione Comunale si assume l'impegno di definire gli accordi con la proprietà di cui al mappale 3488 gravato da servitù di passo, entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, al fine di realizzare le opere di pertinenza del mappale 758 sino alla Via Giacomo Leopardi.

ART. 11

VERIFICA DEGLI STANDARDS:

Standards residenziali (26,50 mc/ab.)

di cui n. 1 ab. = 120 mc

mc 1.811,84/120 x 26,50 = mq 400,11

CEDUTI:

mq 321,63 a parcheggi pubblici e percorso ciclopedonale quale accesso di servizio/emergenza al lotto confinante di proprietà della "Parrocchia S. Maria Assunta".

DA MONETIZZARE:

mq 400,11 - 321,63 = mq 78,48

ART. 12

L'Operatore si impegna a presentare, al Comune di Gorla Maggiore, gli elaborati progettuali per le necessarie richieste di autorizzazioni entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione per la realizzazione dei parcheggi pubblici, del percorso ciclopedonale, l'accesso di servizio/emergenza al lotto confinante di proprietà della Parrocchia di Santa Maria Assunta e il parcheggio pubblico sull'area di rispetto cimiteriale, e le relative opere dovranno iniziare entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione. In ogni caso tali opere dovranno essere terminate entro la richiesta di agibilità del primo edificio costruito in quanto il rilascio della medesima ai singoli edifici è comunque subordinato all'esistenza di tali opere.

ART. 13

I parcheggi pubblici, il percorso ciclopedonale, l'accesso di servizio/emergenza al lotto confinante di proprietà della Parrocchia S. Maria Assunta, i parcheggi pubblici sull'area di rispetto cimiteriale e tutti i servizi e/o sottoservizi e le altre opere previste passeranno gratuitamente in proprietà al Comune quando sia stata accertata la loro esecuzione a regola d'arte a seguito di collaudo dell'Ufficio Tecnico Comunale. Il collaudo dovrà essere effettuato entro 90 gg. dalla richiesta in contraddittorio con gli Operatori o loro rappresentante, dall'Ufficio tecnico comunale. Nel caso in cui le opere non venissero collaudate favorevolmente, il termine massimo assegnabile per la loro regolarizzazione verrà stabilito di comune accordo tra il collaudatore ed il rappresentante dell'Operatore

secondo l'entità dell'opera, comunque con un termine massimo di gg. 120. Le carenze riscontrate risulteranno dal verbale di non collaudo redatto dal collaudatore e sottoscritto per presa visione dall'Operatore. Il collaudo definitivo verrà effettuato entro i successivi 30 gg. dalla comunicazione scritta effettuata dall'Operatore di avvenuta eliminazione delle carenze riscontrate nel 1° collaudo. Ove il termine non venga rispettato, le opere necessarie al ripristino delle carenze e vizi ancora presenti, risultanti da nuovo verbale, saranno eseguite dal Comune a spese dell'Operatore, dando atto che il termine per la messa in mora in questo caso viene ridotto a 30 giorni.

La manutenzione ordinaria sarà a carico dell'Operatore per i primi sei mesi dalla data di collaudo favorevole, la manutenzione straordinaria è posta immediatamente a carico del Comune di Gorla Maggiore sempre a far data dalla data di collaudo favorevole.

ART. 14

L'Operatore ha costituito la seguente fideiussione:

- n. per un importo di Euro 242.668,63 pari alla somma del costo delle opere di urbanizzazione primaria (pari a Euro 57.294,98), secondaria (pari a Euro 31.346,12) e parcheggi pubblici sull'area di rispetto cimiteriale (pari a Euro 91.595,84), incrementato dell'IVA vigente (pari a Euro 18.023,69) ed Euro 35.000,00 di spese tecniche incrementato della Cassa Nazionale e dell'IVA vigente (pari a Euro 9.408,00), a garanzia dell'esecuzione delle medesime opere, da svincolarsi all'avvenuto collaudo delle diverse opere da realizzare.

La fidejussione sarà depositata presso la Tesoreria Comunale contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione, a garanzia dell'esatta e piena esecuzione dei lavori e delle opere oggetto del presente Programma Integrato di Intervento. Per l'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni di cui alla presente convenzione, l'Operatore autorizza il Comune di Gorla Maggiore a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con

l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e prelievi che il Comune dovrà fare.

ART. 15

Per l'esecuzione delle opere pubbliche previste dalla presente Convenzione, dall'Operatore direttamente eseguite, dovrà essere presentato a parte la relativa richiesta di P. di C. o titolo equipollente a firma di tecnici che ne abbiano titolo, per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi comunali. I lavori verranno eseguiti sotto la vigilanza degli organi succitati ed il collaudo dei lavori stessi é riservato all'esclusiva competenza dell'Ufficio Tecnico. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e servizi in sostituzione dell'Operatore ed a spese del medesimo, rivalendosi nei modi stabiliti dalla Legge e dai regolamenti in vigore, quando essi non vi abbiano provveduto tempestivamente ed il Comune li abbia messi in mora con un preavviso non inferiore in ogni caso a 3 mesi.

ART. 16

Qualora l'Operatore proceda all'alienazione delle aree oggetto del presente Programma, dovrà trasmettere agli acquirenti dei singoli lotti, mediante specifica clausola da inserire nei contratti, tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione, che devono essere debitamente trascritti. Sia nell'ipotesi di alienazione dei singoli lotti, sia nell'ipotesi di alienazione dell'intero Programma Integrato di Intervento.

ART. 17

Si conviene tra le parti che la stipula della presente Convenzione Urbanistica, presso un Notaio di fiducia dell'Operatore, dovrà avvenire entro un anno dalla comunicazione del Comune di Gorla Maggiore dell'approvazione definitiva, la validità del Programma Integrato di Intervento e la durata della presente Convenzione sia di anni 10 dalla data di

approvazione da parte del Consiglio Comunale del presente Programma Integrato di Intervento.

ART. 18

Tutte le spese relative alla traduzione in atto pubblico dei presenti accordi saranno a carico dell'Operatore. Si richiamano le esenzioni ed il trattamento fiscale di cui alle Leggi vigenti, oltre all'applicazione di altri eventuali e successivi benefici più favorevoli, trattandosi di Programma Urbanistico, così come previsto dalla Legge 17.08.1942 n. 1150, dalla Legge 22/10/71 n. 865, dall'art. 20 della Legge 28/1/77 n. 10 e s.m.i.

ART. 19

Per tutto quanto qui non contemplato o previsto si fa espresso riferimento alle leggi ed ai regolamenti sia generali che comunali in vigore, alla Legge urbanistica 17/08/1942 n. 1150 modificata ed integrata dalla Legge 765 del 6/8/67, Legge 22/10/71 n. 865 alla Legge 28/01/77 n. 10 nonché alla Legge regionale 12/2005.

In caso di controversia il Foro competente è quello di Busto Arsizio (VA).

Letto, confermato e sottoscritto

Gorla Maggiore, li

